La Copertura Assicurativa di Responsabilità Civile per la Libera Professione

Firenze, 28 Febbraio 2017

Corri Leonardo
Broker Assiteca

Agenda

- **Avvocati e RC Professionale**
- **Cosa è importante sapere prima di sottoscrivere una polizza**

Agenda

- **Avvocati e RC Professionale**

- **Cosa è importante sapere prima di sottoscrivere una polizza**

Novità dalla Suprema Corte di Cassazione

"*Loss occurrence*" vs "*Claims made*" (1/2)

- ***Loss occurrence***: copre le conseguenze dannose derivanti da errore / omissione commesso durante il periodo di assicurazione anche se emerse oltre la validità del contratto assicurativo.
  Il sinistro si verifica nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito

"*Loss occurrence*" vs "*Claims made*" (2/2)

- ***Claims made***: copre le richieste di risarcimento ricevute dall'assicurato durante il periodo di assicurazione purché derivanti da errore / omissione commessi nel medesimo periodo o nel periodo di retroattività.
  Il sinistro si verifica al momento della richiesta di risarcimento

Principali motivi di discussione in merito alla validità delle polizze *claims made*

- Perché limita la responsabilità degli Assicuratori
- Perché assicura fatti già verificati e quindi manca aleatorietà
- Perché deroga l'art. 1917 c.c.

La tanto attesa sentenza…

- **Cassazione Sezioni Unite n. 9140 del 6 maggio 2016**
  - Afferma la **piena validità** della clausola *claims made* riconoscendo la possibilità di derogare il disposto dell'art. 1917 c.c.
  - Afferma la **compatibilità** della clausola *claims made* con le polizze RC Professionali obbligatorie ex DPR 137/2012
  - **Invita** i Consigli Nazionali e gli Enti di previdenza professionali affinché tutelino adeguatamente i propri iscritti nel momento della scelta della polizza per la responsabilità civile, al fine di **prevenire «buchi di copertura»**

… distinzione tra tipologie di *claims made*

Claims made pura	La copertura è prev lentemente dal momento in cui è stato comme tamento illicito, purché la richiesta risarcitoria ta all'Assicurato durante la polizza
Claims made mista	La copertura è p qualora sia la richiesta di risarcimento che portamenti colposi si siano verificati durante l contratto assicurativo o in un arco di tempo ediatamente precedente la da ella polizza

Rischio di nullità per difetto di meritevolezza

Meritevolezza: e quindi?
Le prime pronunce dei Tribunali (1/2)

Tribunale di Milano, 17.6.2016 n. 7149 (architetti)

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pe[r] [p]rima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazion[e] [o]riginati da errori professionali commessi durante il medesimo periodo.

- **Clausola dichiarata nulla perchè?**
  - Non è prevista la copertura di retroattività
  - Impossibile che in uno stesso anno si verifichi l'errore del professionista e pervenga la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato
  - Incompatibile con lo schema della responsabilità professionale (*long tail*)

Trattandosi di una pattuizione in deroga in senso meno favorevole all'assicurato ***è sostituita di diritto*** *dalla corrispondente disposizione di legge costituita dall'art. 1917 c.c.*

Meritevolezza: e quindi?
Le prime pronunce dei Tribunali (2/2)

- ***Claims made* lecita e meritevole di tutela**

  - Tribunale di Napoli, 20.6.2016 n. 7807 → retroattività 3 anni

  - Tribunale di Bologna, 12.8.2016 → *claims made* pura delimita l'oggetto della copertura assicurativa e non riduce la portata di contenuto e limiti della garanzia assicurativa

Dall'errore professionale alla richiesta di risarcimento

Dall'errore professionale alla richiesta di risarcimento

La copertura delle circostanze

Per la propria tranquillità il professionista notifica la circostanza all'assicuratore

COPERTURA

La polizza di assicurazione

Il giorno in cui il cliente del professionista chiederà il risarcimento del danno l'assicuratore gestirà il caso.

Ciò potrà avvenire anche anni dopo la cessazione della copertura.
Le circostanze non si prescrivono.

Definizioni

- **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**
  - Qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell'assicurato
  - Qualsiasi contestazione scritta che presupponga un errore inviata all'assicurato

Definizioni

- **CIRCOSTANZA**
  - Qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'assicurato da cui trae origine una richiesta di risarcimento
  - Qualsiasi atto o fatto di cui l'assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti

- Non soggetta a prescrizione
- Tutela l'assicurato in caso di richiesta di risarcimento futura
- Non decade il tacito rinnovo
- E' onere dell'assicuratore provare la circostanza nota

RC Professionale Avvocati - Assicurazione obbligatoria - Requisiti minimi (1/2)

- Lo scorso 22 settembre è stato emanato il decreto del Ministero della Giustizia in cui sono stati fissati i requisiti minimi della polizza di RC Professionale per l'attività svolta dagli Avvocati:
  - copertura di qualsiasi tipologia di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro
  - colpa grave dell'assicurato e copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi commessi dai collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali
  - copertura della responsabilità civile per pregiudizi arrecati ai clienti ed ai terzi in genere
  - copertura dei danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito
  - in caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, la polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per l'intero danno, salvo il diritto di regresso

RC Professionale Avvocati - Assicurazione obbligatoria - Requisiti minimi (2/2)

- La polizza dovrà inoltre prevedere:
  - una retroattività illimitata
  - una postuma di dieci anni in caso di cessazione dell'attività dell'assicurato durante il periodo di polizza
  - franchigia non opponibile al terzo danneggiato
  - l'esclusione del diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento
- Queste nuove disposizioni avranno effetto dal prossimo 11/10/2017

RESPONSABILITA': CASI CONCRETI

La Responsabilità Professionale

- **CONTRATTUALE**
  - **Responsabilità del debitore** (art. 1218 c.c.):

    Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

- **EXTRA CONTRATTUALE**
  - **Risarcimento per fatto illecito** (art. 2043 c.c.):

    Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

La Responsabilità Professionale

- **Diligenza nell'adempimento** (art. 1176 c.c.):
  - Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia
  - Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata

La Responsabilità Professionale

- **ALTRI ASPETTI NORMATIVI:**
  - Responsabilità per fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.)
  - Responsabilità solidale (art. 2055 c.c.)
  - Concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c.)

Split sinistri per richieste di risarcimento

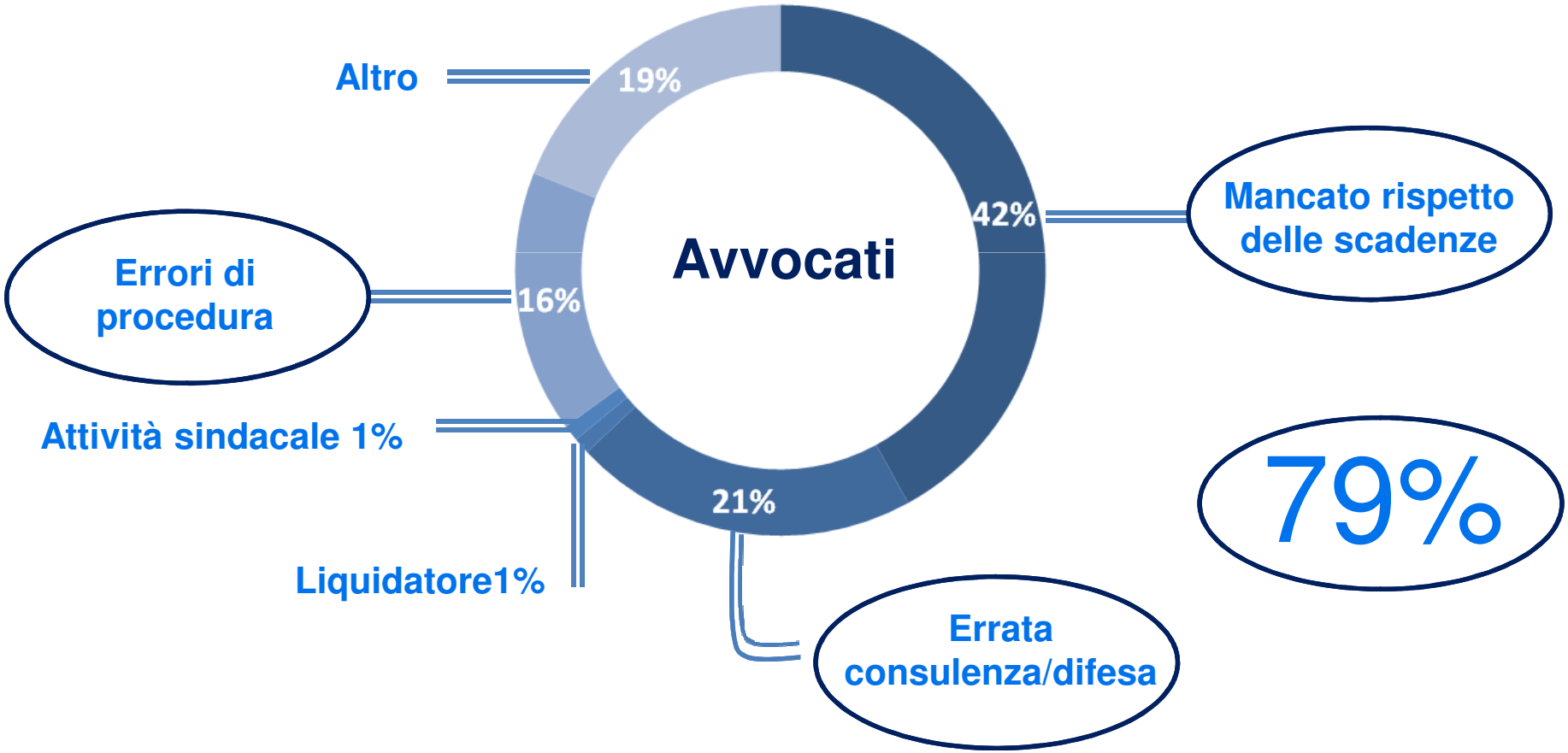

Fonte: Claims Department - Dati al 31/12/2016

Agenda

- Avvocati e RC Professionale
- Cosa è importante sapere prima di sottoscrivere una polizza

I professionisti in Italia:
le categorie più numerose (sanità esclusa)

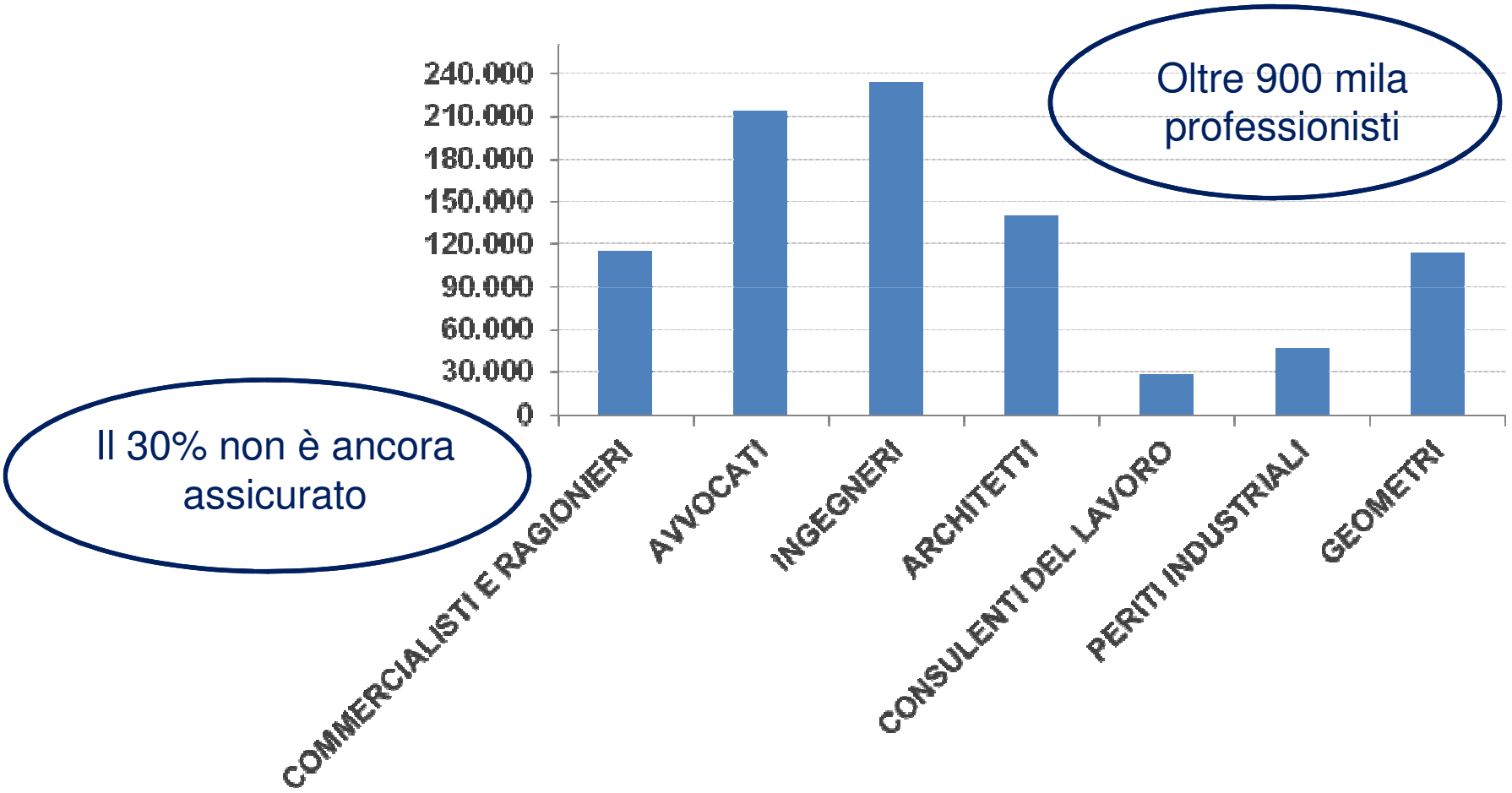

Una polizza vale l'altra!
… ma è proprio così per il cliente?

Fatturato 50 mila Euro – No Sindaco/Revisore
Limite di risarcimento € 500 mila

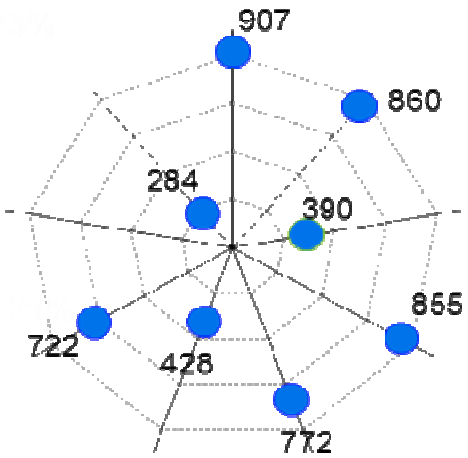

Avvocato

Polizza RC professionale

- Oggetto dell'assicurazione
- Soggetti assicurati
- *All risks*
  - Esclusioni
- *Claims made*
  - Retroattività
  - Circostanze
- Limiti di risarcimento
- Sottolimiti
- Franchigia
- Gestione richieste di risarcimento

La nostra soluzione: testo di polizza (1/5)

- Il testo di polizza è redatto in una nuova forma con **linguaggio semplice e trasparente**, alcuni esempi:
  - l'espressione «atto illecito» è sostituito con il più intuitivo termine **«errore»**
  - è inserita la definizione di **«fatturato»**
  - nell'oggetto di polizza è esplicitato:
    - il concetto di **«all risks»**
    - la copertura delle **«circostanze»**

La nostra soluzione: testo di polizza (2/5)

SEZIONE A

1. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

1.1	OGGETTO DI POLIZZA *ALL RISKS*	a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA a seguito di un ERRORE involontariamente commesso nell'esercizio dell'attività professionale indicata nel CERTIFICATO, **fermo restando tutto quanto espressamente escluso.** **Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.**
1.2	CLAUSOLA *CLAIMS MADE*: COPERTURA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO	La POLIZZA è prestata nella forma *Claims Made*; essa pertanto **copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ERRORI commessi in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO ed avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (se concessa).**
1.3	LE CIRCOSTANZE	La POLIZZA copre altresì le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a CIRCOSTANZE di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (se concessa) e relative ad ERRORI commessi in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO.**

La nostra soluzione: testo di polizza (4/5)

- **CIRCOSTANZA**
  - Qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'assicurato da cui trarne origine una richiesta di risarcimento
  - Qualsiasi atto o fatto di cui l'assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti

- Non soggetta a prescrizione
- Tutela l'assicurato in caso di richiesta di risarcimento futura
- Non decade il tacito rinnovo
- E' onere dell'assicuratore provare la circostanza nota

La nostra soluzione: testo di polizza (5/5)

- Il testo di polizza è redatto in una nuova forma con **linguaggio semplice e trasparente**, alcuni esempi:
  - l'espressione «atto illecito» è sostituito con il più intuitivo termine **«errore»**
  - è inserita la definizione di **«fatturato»**
  - nell'oggetto di polizza è esplicitato:
    - il concetto di **«all risks»**
    - la copertura delle **«circostanze»**
  - la fattispecie **«dolo dei collaboratori»** è inclusa con clausola ad hoc
  - il **«tacito rinnovo»** è operante anche in caso di notifica di sinistro e/o circostanza
  - **postuma fino a 5 anni** con sovrappremi riportati in chiaro
  - **RCT** per tutti i professionisti standard con sottolimite innalzato a Euro 1 milione
  - **responsabilità solidale** è inclusa con clausola ad hoc

Avvocati (1/2)

Caratteristiche	Prestazioni
ATTIVITÀ ASSICURATE	Tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione compresi anche tutti i collaboratori (dipendenti, apprendisti, consulenti ecc.) del professionista
FORMA CONTRATTUALE	*Claims made* garantisce richieste di risarcimento/circostanze notificate per la prima volta durante il periodo di assicurazione
TACITO RINNOVO	In assenza di sinistri/circostanze con tolleranza su aumento fatturato fino al 50% rispetto all'anno precedente per attività ordinaria
COSTI E SPESE LEGALI	25% del Limite di Indennizzo in aggiunta al Limite di Indennizzo stesso
CODICE PRIVACY	Responsabilità per errato trattamento dati personali
DOLO DEI COLLABORATORI	Qualsiasi atto doloso o fraudolento che provochi un danno a terzi compiuto da un membro del suo Staff o dai suoi collaboratori o consulenti dei quali l'assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge
PERDITA DOCUMENTI	Distruzione, danneggiamento, perdita, smarrimento (somme di denaro/titoli e valori sottolimite € 2.500)
REGOLAZIONE DEL PREMIO	Nessuna
RETROATTIVITÀ	Illimitata

Avvocati (2/2)

Caratteristiche	Prestazioni
RC CONDUZIONE DELLO STUDIO	• Massimale € 1.000.000 • Franchigia fissa € 500
RCO	• Massimale € 1.000.000 - Sottolimite € 250.000 per persona • Franchigia fissa € 500
FUSIONI E ACQUISIZIONI	Responsabilità dell'Assicurato per consulenze fornite
STUDI ASSOCIATI	Attività personale dei singoli professionisti con propria P. IVA.
AMMINISTRATORE CONDOMINIO	Responsabilità per attività di amministrazione stabili
SINDACO/REVISORE DEI CONTI/MEMBRO O.D.V. (D. LGS. 231/2001)	In base alla tariffa scelta, a condizione che il relativo fatturato non sia superiore al 35% del fatturato totale dichiarato (operativa con sovrapremio se richiamata nel certificato)
MEDIATORE/CONCILIATORE (D. LGS. 28/2010)	• Massimale di € 500.000 • Franchigia fissa per sinistro € 1.500
GARANZIA POSTUMA	• Per morte dell'assicurato - 24 mesi • Per cessazione attività - Durata e premio da concordare ad avvenuta cessazione
FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO	• € 1.000 per attività ordinaria • € 5.000 per sindaco/revisore/O.d.V.
PERDITA VALORI	Sottolimite € 2.500 per sinistro

La nostra soluzione: flessibilità

- Franchigia fissa per sinistro e **non** scoperto %:
  - 1.000 Euro per attività ordinaria o nessuna franchigia con maggiorazione di premio del 10%
  - 5.000 Euro per attività di sindaco/revisore/ODV
- Nei soli casi in cui la retroattività non fosse ritenuta necessaria (es. neo professionista, studio professionale/società di nuova costituzione):
  - retroattività limitata alla data di decorrenza con sconto 30%
- Per i professionisti più esigenti:
  - massimali più alti rispetto a quelli previsti dalla tariffa di prodotto
  - precisazioni ad hoc in base a necessità specifiche del professionista

Avvocati

Principali esclusioni:

- Attività diversa da quanto indicato nel certificato
- Assicurato non iscritto all'albo professionale
- Circostanze e/o richieste di risarcimento note
- Inquinamento, radiazioni, contaminazione e/o scorie nucleari
- Multe, ammende e/o sanzioni dirette
- RC contrattuale
- Fatti dolosi e fraudolenti
- Omissioni nella gestione di altre assicurazioni
- Danni corporali o danni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato
- Soggetti che detengono una partecipazione diretta o indiretta

Avvocati

Principali esclusioni:

- RC amministratore / sindaco e revisore, salvo tale estensione non sia prevista specificatamente nel Certificato
- Certificazione dei bilanci di società quotate in borsa ed in genere di Società soggette per legge all'obbligo della certificazione
- Soggetti che detengano una partecipazione diretta o indirette
- Danni corporali o danni materiali salvo quanto previsto dall'estensione Responsabilità Civile Terzi nella Conduzione dello Studio e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Grazie per l’attenzione.